



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO**  
20060 Masate (MI) – Via Monte Grappa, 16  
Tel.02/95760871 – fax 02/95761411  
✉ miic8ck007@istruzione.it – miic8ck007@pec.istruzione.it

**DELIBERA N. 9 DEL 22 DICEMBRE 2015**  
**DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**  
**(TRIENNIO 2015/2018)**

Il giorno 22 dicembre 2015, alle ore 20.30, presso la sala polifunzionale dell'Istituto Comprensivo di Basiano in via Monte Grappa, 16 - Masate, si è riunito il Consiglio d'Istituto, previa convocazione prot. n. 8364/A19 del 18 dicembre 2015, per discutere il punto n. 10 all'ordine del giorno:

**10. Criteri per l'accoglienza dei nuovi iscritti in caso di eccedenze rispetto alle risorse assegnate**

All'appello risultano i sigg.:

N.	COGNOME NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	Brambilla Marisabella	Dirigente Scolastico	X	
2	Gariboldi Simona Maria	Presidente	X	
3	Caloni Milena	Vice Presidente	X	
4	Cerra Roberto	Genitore	X	
5	Cesario Paola	Genitore	X	
6	Kazadi Matanda Madeleine	Genitore	X	
7	Martinelli Alessandra	Genitore	X	
8	Pintaudi Elisa	Genitore	X	
9	Vezzoli Lorenzo	Genitore		X
10	Accardi Paola	Docente	X	
11	Colombo Maria Gabriella	Docente	X	
12	Cuturello Caterina	Docente	X	
13	Motta Petra	Docente		X
14	Sironi Fiorella Lucia	Docente	X	
15	Todisco Anna	Docente		X
16	Verri Maria Elisabetta	Docente	X	
17	Massa Rosella	Ata	X	
18	Oliva Marianna	Ata	X	
	TOTALE	18	15	3

Le funzioni di Segretario sono affidate alla sig.ra M. Gabriella Colombo.

## IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO il D.P.R n. 275 dell'8 marzo 1999 avente per oggetto il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- CONSIDERATO il Regolamento Interno d'Istituto in riferimento agli articoli 17, 18 e 19 concernenti i Criteri generali per la determinazione della graduatoria dei nuovi iscritti e per la formazione delle classi dei diversi ordini di Scuola;
- VISTA la Circolare n. 22 del 21 dicembre 2015 avente per oggetto "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2016/2017"
- TENUTO CONTO che i Collegi dei Docenti dei giorni 15 e 21 dicembre 2015 hanno confermato i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi d'Istituto;
- CONSIDERATE la necessità di garantire l'accoglimento nella stessa scuola primaria dei fratelli di alunni frequentanti una scuola primaria diversa dal Comune di Residenza;
- TENUTO CONTO che tali situazioni possono essere state generate dallo spostamento d'ufficio di alunni in caso di eccedenze rispetto alle risorse assegnate in organico;
- PRESO ATTO della proposta della Giunta esecutiva del giorno 17.12.2015 di conservare la struttura complessiva dei criteri esistenti per la determinazione della graduatoria dei nuovi iscritti e per la formazione delle sezioni/classi dei tre ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo per le motivazioni sopra esposte, apportandovi però le seguenti modifiche:
- il requisito di "residenti" è attribuito solo ai bambini che risiedono nei Comuni dell'Unione insieme ai genitori o con un genitore unico. (art. 17, 18 e 19)
  - Si precisa che, se il nucleo familiare è costituito da familiari diversi dai genitori (nonni, zii ...), ad esclusione dei casi di affido, non è prevista alcuna priorità. (art. 17, 18 e 19)
  - Si precisa inoltre che per "fratelli già frequentanti la Scuola dell'Infanzia o Scuola dell'Istituto" s'intendono i fratelli frequentanti nel prossimo anno scolastico 2016-2017. (art. 18)
  - La documentazione attestante il requisito di priorità sarà richiesta alle famiglie solo se si verificherà un'eccedenza di richieste rispetto alla tipologia delle classi assegnate dall'USP. (art. 18 e 19)
  - 2.2 residente o futuro residente entro il termine delle iscrizioni nel Comune sede della scuola richiesta con fratelli già frequentanti nella scuola primaria richiesta; \* (art. 18 comma 2)
  - 2.3 residente nei Comuni dell'Unione e che richieda l'iscrizione nella scuola diversa da quella del Comune di residenza con fratelli già frequentanti nella scuola primaria richiesta; \* (art. 18 comma 2)
  - 2.4 residente o futuro residente entro il termine delle iscrizioni nel Comune sede della scuola richiesta; \* (art. 18 comma 2)

**DELIBERA**  
**all'unanimità**

le modifiche sopra descritte relative agli art. 17, 18 e 19 del Regolamento d'Istituto che sono così riformulati.

**Art. 17 Criteri generali per la determinazione della graduatoria degli iscritti alla Scuola dell'Infanzia e per la formazione delle sezioni**

Le sezioni della Scuola dell'Infanzia di Basiano sono eterogenee, cioè formate da bambini di 3-4-5 anni. La modalità organizzativa scelta dai docenti permette la socializzazione e l'integrazione fra bambini di età diversa, favorendo opportunità di scambio e aiuto reciproco nonché di apprendimento socializzato.

Si adottano i seguenti criteri generali per la determinazione della graduatoria degli iscritti alla Scuola dell'Infanzia, precisando che il requisito di "residenti" è attribuito solo ai bambini che risiedono nei Comuni dell'Unione insieme ai genitori o con un genitore unico.

1. bambini già frequentanti;
2. bambini d.v.a. certificati residenti nei Comuni dell'Unione;
3. bambini di 5 anni che alla data d'iscrizione siano
  - 3.1 residenti nei Comuni dell'Unione in particolari situazioni socio familiari segnalate dai servizi sociali;
  - 3.2 non residenti nei Comuni dell'Unione, ma in affidato, anche temporaneo, stabilito dal Tribunale dei Minori e/o dai Servizi Sociali, a famiglie residenti nei Comuni dell'Unione;
  - 3.3 residenti nei Comuni dell'Unione o futuri residenti entro il termine delle iscrizioni;
  - 3.4 domiciliati nei Comuni dell'Unione;
4. bambini di 4 anni che alla data d'iscrizione siano
  - 4.1 residenti nei Comuni dell'Unione con particolari situazioni socio familiari segnalate dai servizi sociali;
  - 4.2 non residenti nei Comuni dell'Unione, ma in affidato, anche temporaneo, stabilito dal Tribunale dei Minori e/o dai Servizi Sociali, a famiglie residenti nei Comuni dell'Unione;
  - 4.3 residenti nei Comuni dell'Unione o futuri residenti entro il termine delle iscrizioni;
  - 4.4 domiciliati nei Comuni dell'Unione;
5. bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2016 che alla data d'iscrizione siano;
  - 5.1 residenti nei Comuni dell'Unione con particolari situazioni socio familiari segnalate dai servizi sociali;
  - 5.2 non residenti nei Comuni dell'Unione, ma in affidato, anche temporaneo, a famiglie residenti nei Comuni dell'Unione, stabilito dal Tribunale dei Minori e/o dai Servizi Sociali;
  - 5.3 residenti nei Comuni dell'Unione o futuri residenti entro il termine delle iscrizioni;
  - 5.4 domiciliati nei Comuni dell'Unione;
6. bambini di 5 anni, di 4 anni e bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2016 non residenti nei Comuni dell'Unione;
7. bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2017 residenti nei Comuni dell'Unione;
8. bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2017 non residenti nei Comuni dell'Unione.

Si precisa che per data di iscrizione s'intende il termine ultimo delle iscrizioni, fissato dalla C.M. n.22 del 21 dicembre 2015.

All'interno di ogni singolo criterio sarà data priorità, previa presentazione di documentazione (certificazione/autocertificazione\*), ai bambini appartenenti a nucleo familiare

- a. con genitore unico o entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno, con fratelli già frequentanti la Scuola dell'Infanzia o Scuola dell'Istituto;
  - b. con genitore unico o entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno;
  - c. con entrambi i genitori che lavorano, uno a tempo pieno e l'altro a tempo parziale, con fratelli già frequentanti la Scuola dell'Infanzia o Scuola dell'Istituto;
  - d. con entrambi i genitori che lavorano, uno a tempo pieno e l'altro a tempo parziale;
  - e. con genitore unico o entrambi i genitori che lavorano a tempo parziale, con fratelli già frequentanti la Scuola dell'Infanzia o Scuola dell'Istituto;
  - f. con genitore unico o entrambi i genitori che lavorano a tempo parziale;
  - g. con genitori che non rientrano in alcuno dei punti precedenti, con fratelli già frequentanti la Scuola dell'Infanzia o Scuola dell'Istituto;
  - h. con genitori che non rientrano in alcuno dei punti precedenti;
- secondo l'ordine di nascita in senso crescente.

Si precisa che, se il nucleo familiare è costituito da familiari diversi dai genitori (nonni, zii ...), ad esclusione dei casi di affido, non è prevista alcuna priorità.

Si precisa inoltre che per "fratelli già frequentanti la Scuola dell'Infanzia o Scuola dell'Istituto" s'intendono i fratelli frequentanti nel prossimo anno scolastico 2016-2017.

Le iscrizioni di bambini già iscritti presso un'altra istituzione scolastica per l'a.s. 2016/2017 saranno prese in considerazione solo previa rinuncia scritta, consegnata entro il termine delle iscrizioni.

**I bambini che dopo il termine delle iscrizioni risultassero iscritti anche presso un'altra scuola dell'infanzia saranno posti in fondo alla graduatoria dei bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2016.**

Le domande di iscrizione pervenute oltre i termini previsti dalla normativa saranno accolte in lista d'attesa secondo la data e il numero di protocollo assegnato, prima di eventuali anticipatori. Solo in caso in cui si ravvisino gravi motivi sarà fatta deroga e quindi assegnata la priorità.

Qualora in corso d'anno si possa procedere ad accogliere altri bambini, l'accoglimento seguirà il n. di protocollo assegnato, l'età anagrafica (5, 4 e infine 3 anni), senza distinzione tra bambini residenti e non residenti.

Al termine delle iscrizioni, entro i termini previsti dall'Amministrazione Centrale, sarà redatta una graduatoria provvisoria che sarà esposta all'albo dell'Istituto, avverso alla quale è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all'albo dell'Istituto. Decorso tale termine la graduatoria diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale entro i termini di 60 giorni.

\* Si precisa che è richiesta per l'attribuzione del criterio di priorità

- ai lavoratori dipendenti la dichiarazione del datore di lavoro certificante **l'impegno orario a tempo pieno o a tempo parziale, specificati con chiarezza;**
- ai lavoratori autonomi l'autodichiarazione di svolgimento di **attività a tempo pieno o a tempo parziale e l'impegno orario, specificati con chiarezza.**

Si precisa inoltre che si ritengono validi i contratti a tempo determinato (pieno o parziale) con termine successivo alla data d'iscrizione, fissato dalla C.M. n. 22 del 21 dicembre 2016.

Nel rispetto della normativa vigente le sezioni sono costituite da un minimo di 18 alunni (+/- 10%) fino a un massimo di 26 (+/- 10%) (*art. 9, comma 2 e art. 4, comma 1 D.P.R. 81/2009*);

- ◆ le sezioni con alunni disabili sono costituite da un numero massimo di 20 alunni (+/- 10%), purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti di classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola; in queste sezioni il numero massimo di alunni è 26, le eccedenze si ridistribuiscono su sezioni dove non ci sono da 27 a 29.

(*art. 5, comma 2 D.P.R. 81/2009 e art. 9, comma 3 D.P.R. 81/2009*)

La Scuola dell'Infanzia si configura ormai come il primo grado del sistema scolastico; in mancanza di elementi di conoscenza dei nuovi iscritti, si individuano i seguenti criteri generali per la formazione delle sezioni:

- divisione equilibrata fra maschi e femmine, sia all'interno del gruppo d'età (omogeneo), che del gruppo classe (eterogeneo);
- equilibrio del numero complessivo delle tre fasce d'età;
- suddivisione equa, al di sotto del tetto massimo del 30% degli alunni stranieri tra le diverse sezioni, (C.M. n. 2 del 08/01/2010);
- inserimento in sezioni diverse di alunni gemelli e fratelli, sentito il parere dei genitori.

#### **Art. 18 Criteri generali per l'accoglimento delle domande d'iscrizione e per la formazione delle classi prime della Scuola Primaria**

Si adottano, in caso di eccedenza di iscrizioni rispetto alla capienza massima definita per ciascuna scuola primaria dell'Istituto Comprensivo, i seguenti criteri generali per l'accoglimento delle domande d'iscrizione alla Scuola Primaria precisando che il requisito di "residenti" è attribuito solo ai bambini che risiedono nei Comuni dell'Unione insieme ai genitori o con un genitore unico.

1. bambino d.v.a. certificato in obbligo scolastico e residente nel Comune sede della scuola richiesta;
2. bambino che compie i 6 anni entro il 31.12.2016 e che alla data d'iscrizione sia
  - 2.1 residente o futuro residente entro il termine delle iscrizioni nel Comune sede della scuola richiesta, in particolari situazioni socio familiari segnalate dai servizi sociali o in affido;
  - 2.2 residente o futuro residente entro il termine delle iscrizioni nel Comune sede della scuola richiesta con fratelli già frequentanti nella scuola primaria richiesta;\*
  - 2.3 residente nei Comuni dell'Unione e che richieda l'iscrizione nella scuola diversa da quella del Comune di residenza con fratelli già frequentanti nella scuola primaria richiesta;\*
  - 2.4 residente o futuro residente entro il termine delle iscrizioni nel Comune sede della scuola richiesta;\*
3. bambino che compie i 6 anni entro il 31.12.2016, residente nei Comuni dell'Unione, non accolto nella scuola di pertinenza per mancanza di posti;
4. bambino che compie i 6 anni entro il 31.12.2016 e che alla data d'iscrizione sia domiciliato nel Comune sede della scuola richiesta; \*

5. bambino che compie i 6 anni entro il 31.12.2016, che alla data d'iscrizione sia residente nei Comuni dell'Unione e che richieda l'iscrizione nella scuola diversa da quella del Comune di residenza; \*
  6. bambino che compie i 6 anni entro il 30.04.2017 e che alla data d'iscrizione sia
    - 6.1 residente o futuro residente entro il termine delle iscrizioni nel Comune sede della scuola richiesta in particolari situazioni socio familiari segnalate dai servizi sociali o in affido; \*
    - 6.2 residente o futuro residente entro il termine delle iscrizioni nel Comune sede della scuola richiesta con fratelli già frequentanti nella scuola primaria richiesta; \*
    - 6.3 residente nei Comuni dell'Unione e che richieda l'iscrizione nella scuola diversa dal Comune di residenza con fratelli già frequentanti nella scuola primaria richiesta; \*
    - 6.4 residente o futuro residente entro il termine delle iscrizioni nel Comune sede della scuola richiesta;\*
  7. bambino che compie i 6 anni entro il 30.04.2017, residente nei Comuni dell'Unione, non accolto nella scuola di pertinenza per mancanza di posti; \*
  8. bambino che compie i 6 anni entro il 30.04.2017 e che alla data d'iscrizione sia domiciliato nel Comune sede della scuola richiesta; \*
  9. bambino che compie i 6 anni entro il 30.04.2017, che alla data d'iscrizione sia residente nell'Unione e che richieda l'iscrizione nella scuola diversa dal Comune di residenza; \*
  10. bambino che compie i 6 anni entro il 31.12.2016 non residente nei Comuni dell'Unione ma che abbia fratelli già frequentanti nella scuola primaria richiesta; \*
  11. bambino che compie i 6 anni entro il 31.12.2016 non residente; \*
  12. bambino che compie i 6 anni entro il 30.04.2017 non residente. \*
- \*all'interno del criterio, in caso di eccedenze, si procederà al sorteggio.

Si precisa che per data di iscrizione s'intende il termine ultimo delle iscrizioni, fissato dalla C.M. n. 22 del 21 dicembre 2015.

Qualora le risorse assegnate in organico non garantiscano l'assegnazione della scuola richiesta dai genitori, sarà redatta una graduatoria provvisoria che sarà esposta all'albo dell'Istituto, avverso alla quale è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all'albo dell'Istituto. Decorso tale termine la graduatoria diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale entro i termini di 60 giorni.

Nel rispetto della normativa vigente le sezioni sono costituite da un minimo di 15 alunni (+/- 10%) fino a un massimo di 26 elevabile fino a 27

(art. 10, comma 1 e art. 4, comma 1 D.P.R. 81/2009);

- ♦ le sezioni con alunni disabili sono costituite da un numero massimo di 20 alunni (+/- 10) (art. 5, comma 2 D.P.R. 81/2009)

#### Tempo scuola di 24 ore settimanali

L'adozione del modello di 24 ore settimanali sarà possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe. (CM n. 22/15).

Qualora non sia possibile attivare tale modello gli alunni saranno inseriti in una classe funzionante secondo un altro modello istituito.

#### Eccedenza di iscrizioni al Tempo scuola di 24 ore settimanali

In caso di iscrizioni al Tempo scuola di 24 ore settimanali eccedenti il numero massimo di alunni per la formazione di una classe, si procederà alla verifica della disponibilità dei genitori a modificare la propria scelta; ove ciò non fosse risolutivo si procederà a un pubblico sorteggio,

esclusi eventuali alunni disabili.

Gli alunni sorteggiati saranno inseriti in una classe funzionante ad altro modello istituito.

#### Eccedenza di iscrizioni al Tempo scuola di 40 ore settimanali

Qualora le iscrizioni al Tempo scuola di 40 ore settimanali fossero eccedenti rispetto alle classi assegnate, in mancanza di volontari che optino per il tempo normale (24 o 27 ore settimanali) si procederà all'individuazione degli alunni che frequenteranno classi a 40 ore settimanali sulla base dei successivi criteri.

1. bambino accolto nel plesso che compie i 6 anni entro il 31.12.2016, alla data d'iscrizione in particolari situazioni personali e familiari certificate dai servizi sociali o da strutture pubbliche sanitarie che chiedono espressamente la frequenza al tempo scuola di 40 ore;
2. bambino che non richiede esoneri dalla frequenza alla mensa.
3. bambino accolto nel plesso che compie i 6 anni entro il 31.12.2016 e che alla data d'iscrizione appartiene a nucleo familiare
  - 3.a con genitore unico o con entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno \*\*, con fratelli già frequentanti classi a 40 ore;
  - 3.b con genitore unico o con entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno \*\*;
  - 3.c con entrambi i genitori che lavorano, uno a tempo pieno e l'altro a tempo parziale \*\*, con fratelli già frequentanti classi a 40 ore;
  - 3.d con entrambi i genitori che lavorano, uno a tempo pieno e l'altro a tempo parziale;
  - 3.e con genitore unico o con entrambi i genitori che lavorano a tempo parziale \*\*, con fratelli già frequentanti classi a 40 ore;
  - 3.f con genitore unico o con entrambi i genitori che lavorano a tempo parziale \*\*;
  - 3.g con genitori che non rientrano in alcuno dei punti precedenti, con fratelli già frequentanti classi a 40 ore;
  - 3.h con genitori che non rientrano in alcuno dei punti precedenti;
4. bambino accolto nel plesso che compie i 6 anni entro il 30.04.2017 e che alla data d'iscrizione appartiene a nucleo familiare
  - 4.a con genitore unico o con entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno \*\*, con fratelli già frequentanti classi a 40 ore;
  - 4.b con genitore unico o con entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno \*\*;
  - 4.c con entrambi i genitori che lavorano, uno a tempo pieno e l'altro a tempo parziale \*\*, con fratelli già frequentanti classi a 40 ore;
  - 4.d con entrambi i genitori che lavorano, uno a tempo pieno e l'altro a tempo parziale \*\*;
  - 4.e con genitore unico o con entrambi i genitori che lavorano a tempo parziale \*\*, con fratelli già frequentanti classi a 40 ore;
  - 4.f con genitore unico o con entrambi i genitori che lavorano a tempo parziale \*\*.
  - 4.g con genitori che non rientrano in alcuno dei punti precedenti, con fratelli già frequentanti classi a 40 ore;
  - 4.h con genitori che non rientrano in alcuno dei punti precedenti;

\*\* Si precisa che è richiesta per l'attribuzione del criterio di priorità

ai lavoratori dipendenti la dichiarazione del datore di lavoro certificante **l'impegno orario a tempo pieno o a tempo parziale, specificati con chiarezza;**

ai lavoratori autonomi l'autodichiarazione di svolgimento di **attività a tempo pieno o a tempo parziale e l'impegno orario, specificati con chiarezza.**

La documentazione attestante il requisito di priorità sarà richiesta alle famiglie solo se si verificherà un'eccedenza di richieste rispetto alla tipologia delle classi assegnate dall'USP.

Si precisa che, se il nucleo familiare è costituito da familiari diversi dai genitori (nonni, zii...), ad esclusione dei casi di affido, non è prevista alcuna priorità.

Si specifica che per "fratelli già frequentanti classi a 40 ore" s'intendono i fratelli che frequentano classi a 40 ore nel prossimo anno scolastico 2016-2017.

Si precisa inoltre che si ritengono validi i contratti a tempo determinato (pieno o parziale) con termine successivo alla data d'iscrizione, fissato dalla C.M. n. 22 del 21 dicembre 2015.

In caso di eccedenze in ciascuno dei criteri sopra riportati si procede al sorteggio degli alunni accolti.

### Criteri generali per la formazione delle classi prime della Scuola Primaria

Si deve tendere alla formazione delle classi quanto più possibile omogenee fra loro, onde evitare sin dall'inizio situazioni di particolare difficoltà e complessità che possono in qualche modo ritardare e ostacolare l'azione educativa, per favorire la formazione di classi in cui ciascun alunno, anche portatore di handicap o con problemi, possa trovare il clima, lo spazio e il modo di svilupparsi integralmente.

Alla formazione delle classi prime, funzionanti secondo la stessa tipologia, provvede un apposito gruppo di lavoro composto da insegnanti della Scuola dell'Infanzia, da insegnanti della Scuola Primaria (probabili docenti delle classi prime), dalla Funzione Strumentale area Continuità e Orientamento (se esistente) e dalla psicopedagogista dell'Istituto.

Si individuano i seguenti criteri generali per la formazione delle classi prime:

- ragionevole equilibrio del numero degli alunni per classe, tenendo conto della presenza di alunni dva;
- equilibrio fra alunni nati nel primo, nel secondo semestre e anticipatari;
- equilibrio numerico fra maschi e femmine;
- suddivisione equa, al di sotto del tetto massimo del 30% degli alunni stranieri tra le diverse sezioni, (C.M. n. 2 del 08/01/2010);
- indicazioni fornite dai docenti della Scuola dell'Infanzia e dalla psicopedagogista;
- osservazioni dei futuri docenti, durante i momenti di continuità e le prime settimane di scuola e della psicopedagogista d'Istituto;
- inserimento di alunni gemelli secondo le indicazioni dei docenti della scuola dell'infanzia, sentito il parere dei genitori.

I Progetti di accoglienza delle singole scuole, in caso di più sezioni funzionanti secondo la stessa tipologia, possono prevedere un periodo di osservazione al termine del quale, sulla base delle informazioni raccolte, il gruppo di lavoro confermerà o riformulerà la composizione delle classi.

Nel caso di attuazione di questa modalità, solo al termine del Progetto di accoglienza, ai genitori sarà comunicata la composizione definitiva delle classi e l'assegnazione dei docenti disposta dal Dirigente Scolastico.

### **Art. 19 Criteri generali per l'accoglimento delle domande d'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado e per la formazione delle classi**

Si adottano i seguenti criteri generali per l'accoglimento delle domande d'iscrizione alla scuola



secondaria di primo grado, precisando che il requisito di “residenza” è attribuito solo agli studenti che risiedono nei Comuni dell’Unione insieme ai genitori o con un genitore unico:

1. provenienza dalla Scuola Primaria dell’Istituto;
2. residenza nei Comuni dell’Unione;
3. residenza in altro Comune.

Nel rispetto della normativa vigente le sezioni sono costituite da un minimo di 18 alunni (+/- 10%) fino a un massimo di 27 elevabile fino a 28 (*art. 11, comma 1 D.P.R. 81/2009*);

- ♦ le sezioni con alunni disabili sono costituite da un numero massimo di 20 alunni (+/- 10) (*art. 5, comma 2 D.P.R. 81/2009*)

Le classi saranno costituite e funzioneranno secondo il modello scelto dalle famiglie, tenuto conto delle risorse assegnate in organico.

Qualora eccedessero le richieste di Tempo prolungato, in mancanza di volontari che optino per il Tempo normale (30 ore settimanali), si procederà all’individuazione degli alunni che frequenteranno classi a Tempo prolungato (36 ore settimanali) sulla base dei successivi criteri:

- a. studente residente in uno dei Comuni dell’Unione in particolari situazioni socio familiari segnalate dai servizi sociali;
- b. studente che non richiede esoneri dalla frequenza alla mensa;
- c. studente residente o futuro residente entro il termine delle iscrizioni che appartiene a nucleo familiare
  - c.1 con genitore unico o con entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno \*;
  - c.2 con entrambi i genitori che lavorano, uno a tempo pieno e l’altro a tempo parziale \*;
  - c.3 con genitore unico o con entrambi i genitori che lavorano a tempo parziale \*;
  - c.4 con genitori che non rientrano in alcuno dei punti precedenti.

In caso di eccedenze in ciascuno dei criteri sopra riportati si procede al sorteggio degli alunni accolti.

Al termine delle iscrizioni, entro i termini previsti dall’Amministrazione Centrale, sarà redatta una graduatoria provvisoria che sarà esposta all’albo dell’Istituto, avverso alla quale è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale termine la graduatoria diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale entro i termini di 60 giorni.

\* Si precisa che è richiesta per l’attribuzione del criterio di priorità

ai lavoratori dipendenti la dichiarazione del datore di lavoro certificante **l’impegno orario a tempo pieno o a tempo parziale, specificati con chiarezza;**

ai lavoratori autonomi l’autodichiarazione di svolgimento di **attività a tempo pieno o a tempo parziale e l’impegno orario, specificati con chiarezza.**

La documentazione attestante il requisito di priorità sarà richiesta alle famiglie solo se si verificherà un’eccedenza rispetto alla tipologia delle classi assegnate dall’USP.

Si precisa che, se il nucleo familiare residente nei Comuni dell’Unione è costituito da familiari diversi dai genitori (nonni, zii...), ad esclusione dei casi di affido, non è prevista alcuna priorità.

Si precisa, inoltre, che si ritengono validi i contratti a tempo determinato (pieno o parziale) con termine successivo alla data d’iscrizione, fissato dalla C.M. n. 22 del 21 dicembre 2015.

#### Criteri generali per la formazione delle classi prime della Scuola Secondaria

In caso di più classi prime funzionanti secondo la stessa tipologia, nel rispetto della normativa

vigente, sono formate in modo da ottenere in ciascuna di esse la composizione più eterogenea possibile, per consentire agli alunni la possibilità di sfruttare al meglio le loro capacità.

La formazione è affidata ad una commissione composta dagli insegnanti delle classi quinte, da alcuni docenti della Scuola Secondaria, dalla Funzione Strumentale area Continuità e Orientamento e dalla psicopedagoga dell'Istituto.

La formazione avviene tenendo presente i seguenti criteri generali:

- disponibilità della famiglia a modificare la propria scelta iniziale;
- presenza equilibrata di alunni con handicap o con problemi di apprendimento;
- suddivisione equa, al di sotto del tetto massimo del 30% degli alunni stranieri tra le diverse sezioni (C.M. n. 2 del 08/01/2010);
- indicazioni fornite dai docenti della Scuola Primaria;
- equilibrio numerico tra maschi e femmine;
- inserimento di alunni gemelli secondo le indicazioni dei docenti della scuola primaria, sentito il parere dei genitori.
- Comune di residenza.

IL SEGRETARIO

(M. Gabriella Colombo)

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  
(Simona Maria Gariboldi)

La firma è omessa ai sensi dell'art. 3, D.to Lgs 12/02/1993 n. 39

---

Avverso alla presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con un ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.